



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 99
DEL 03.07.2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 46 BIS, COMMA 4 DEL D.L. 159/2007 E S.M.I., RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.

L'anno duemilaventiquattro addì 03 del mese di LUGLIO alle ore 18,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze, nelle persone dei signori:

FERRARI SERGIO

Sindaco

MAZZA GIANLUCA

Vicesindaco

PREZIOSA GIUSEPPE

Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
3	0

Partecipa il Segretario Comunale Scaglia Dott. Stefano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor Ferrari Sergio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 46 BIS, COMMA 4 DEL D.L. 159/2007
E S.M.I., RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.**

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che, in forza del contratto del 20/09/1989 Rep. n. 799, come integrato con atto del 31/05/1990 Rep. n. 824, Camuzzi Gazometri prima, Enel Rete Gas S.p.A. dopo e ora 2i Rete Gas S.p.A. è concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel territorio comunale di Casalino e che, ai sensi dell'art. 2 della convenzione allegata al contratto del 20/09/1989 Rep. n. 799 la scadenza del rapporto concessorio è fissata in proroga al 31/12/2024;

DATO ATTO che con il D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. 'Decreto Letta'), il Legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza di cui all'art. 3 lettera g) del Trattato e che l'art. 15 del Decreto Legislativo citato, così come modificato prima per effetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 239/04 (c.d. 'Legge Marzano' – art. 1, comma 69), e poi di disposizioni successivamente intervenute, ha prorogato il termine di scadenza delle concessioni in essere, originariamente stabilito in cinque anni dal momento dell'entrata in vigore del Decreto medesimo;

PRESO ATTO che in questo contesto, allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46 bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222), ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire *"i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas"*, ed un secondo destinato a determinare *"gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio"*, nonché *"misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione"*;

DATO ATTO che, dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due Decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, e poi integrato con provvedimento pubblicato sulla G.U.R.I. del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrati i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorrerà procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;

PRESO ATTO che con l'emanazione del D.M. 12.11.2012 n. 226, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27.01.2012, che definisce i criteri di gara, si è completato il quadro normativo delineato dall'art. 46 bis sopra citato;

VISTO che, nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46 bis D.L. n. 159/07, l'art. 24 comma 4 del D. Lgs. n. 93 del 28 giugno 2011, ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas venissero effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra ricordati, inibendo così ai Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;

PRESO ATTO che per effetto di quanto sopra richiamato il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente, di fatto, affidato in regime di proroga alla società 2i Rete Gas S.p.A.;

VISTO poi che l'art. 46/bis, commi 3 e 4 della Legge n. 222 del 29/11/2007, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 159 del 1/10/2007 (come modificati dalla Legge n. 244/2007, art.2, comma 175), nel disporre la delega per la definizione degli Ambiti Territoriali Minimi (ATEM), ha altresì previsto che i Comuni interessati dalle nuove gare possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del

vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che in data 06/11/2008 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato la Delibera 159/08 A.R.G., in vigore dal 01/01/2009, con la quale ha approvato il Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (T.U.D.G.);

DATO ATTO che il Comune di Casalino non ha assegnato una nuova concessione successivamente all'entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n. 222 ed è interessato dalle nuove gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale, fino al nuovo affidamento, ha la facoltà di incrementare il canone della concessione di distribuzione gas, attivando nell'immediato precisi interventi a sostegno delle fasce più deboli di utenti;

VISTO che sussistono i presupposti per poter richiedere il canone, con decorrenza dal 01/01/2024, nella misura massima consentita pari al 10% del Vincolo Ricavi Distribuzione e che, stante il regime di concessione a favore della società 2i Rete Gas S.p.A., è opportuno attivare il procedimento così come previsto dalle disposizioni normative sopracitate, ai fini della rideterminazione del canone concessorio di distribuzione del gas naturale;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PRESO atto dei pareri favorevoli allegati, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE le suesposte premesse, richiedendo a 2i Rete Gas S.p.A. l'applicazione di una aliquota pari al 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione con decorrenza dal 01/01/2024 e fino a nuovo affidamento.

DI DARE ATTO che tale aliquota potrà essere uguale a quanto riconosciuto nel corso del 2023, ovvero € 7.867,00 annui oltre Iva di legge, precisando che le risorse derivanti dal canone in parola andranno destinate prioritariamente all'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti.

DI CONFERMARE la volontà di avvalersi di tale opportunità anche per le annualità successive, fatta salva la facoltà di eventuale revoca nel caso venissero meno le condizioni.

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico ogni ulteriore atto connesso e conseguente alla presente deliberazione.

DI INVIARE copia autentica del presente provvedimento alla società 2i Rete Gas S.p.A., attuale concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale, con sede legale in Via Alberico Albricci, 10 - 20122 Milano, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano: 00736240151 - REA n. 158411.

DI DICHIARARE con successiva votazione, resa all'unanimità dai presenti e attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI CASALINO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione, n. 99 del 03.07.2024 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

(**X**) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- Dott. Ing. Riccardo Paolotti -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Ferrari Sergio



IL SEGRETARIO COMUNALE
Scaglia Dott. Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico, io sottoscritto Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

li, _____



IL MESSO
D'Ottavio Annarita

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000



IL SEGRETARIO COMUNALE
Scaglia Dott. Stefano